

ADEMPIMENTI

Modello Iva TR: presentazione entro il 31/10

di **Dottryna**



Entro il prossimo 31 ottobre i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l'utilizzo in compensazione "orizzontale" della stessa, devono presentare il modello TR.

Al fine di approfondire gli aspetti principali della scadenza, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adempimenti", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell'adempimento.

Il modello TR, lo si ricorda, deve essere presentato in via telematica "***entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento***", direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre, inoltre, segnalare che alla data di invio del modello è connesso l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito in quanto, in generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo **dopo la presentazione dell'istanza**.

In particolare, a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo **superiore a 5.000 euro annui** la compensazione può essere effettuata a partire dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR** (in precedenza l'utilizzo in compensazione poteva essere effettuato "*a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza*").

Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello minuto del **visto di conformità** o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

Presupposti oggettivi

In base al disposto dell'[articolo 38-bis, comma 2 del D.P.R. 633/1972](#) il credito Iva trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso o in compensazione dai contribuenti che, nel **singolo trimestre**, sono in possesso di uno dei seguenti **requisiti** di cui all'[articolo 30, comma 3](#):

- a) hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui **aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni**.
- b) hanno effettuato **operazioni non imponibili** ([articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972](#)) **per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate**. Si fa presente che tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale ([articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972](#)).
- c) hanno effettuato nel trimestre **acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell'ammontare totale** degli acquisti e delle importazioni imponibili.

Al riguardo, si rammenta che:

- l'imposta assolta sul corrispettivo relativo all'acquisto, come utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto un bene ammortizzabile, non può essere chiesta a rimborso ([risoluzione AdE 392/E/2007](#));
 - l'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni, in caso di acquisto di fabbricati, "*deve essere ridotta per l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza*" ([circolare AdE 8/E/2009](#)).
- d) hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi **non stabiliti in Italia**, per un **importo superiore al 50%** dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate:
- lavorazioni relative a beni mobili materiali;
 - trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - prestazioni di servizi di creditizi, bancari, finanziari e assicurativi (di cui all'[articolo 10, comma 1, nn. da 1\) a 4\), D.P.R. 633/1972](#)), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell'UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell'Unione europea.
- e) **soggetti non residenti** e senza stabile organizzazione, **identificazione direttamente in Italia** ([articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972](#)) ovvero **con rappresentante fiscale**. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30.

Ai fini della richiesta di rimborso e/o compensazione, occorre tener presente poi che l'istanza si riferisce solo al **credito maturato nel trimestre** (non può comprendere quello del trimestre precedente).

-

Contribuente con contabilità presso terzi

I contribuenti che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall'[articolo 1 del D.P.R. 100/1998](#) (ossia, occorre far riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente) sono tenuti a determinare **l'eccedenza Iva rimborsabile** relativa ad un determinato trimestre quale **differenza** tra:

- l'imposta esigibile relativa alle **operazioni attive** registrate nel **trimestre di riferimento**;
- l'imposta detraibile relativa agli **acquisti** registrati nello **stesso trimestre**.